



TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Procedura di Sovraindebitamento n. 22 / 2018 **BARLETTANI LAURA - O.C.C.**

Il Giudice dott. Massimo Orlando,

Letta la proposta ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3;

osserva quanto segue.

1. Premessa

Con ricorso depositato il 19.07.2018 **Barlettani Laura** ha proposto ricorso ex art. 7. comma 1 e 8 legge 3/2012 per l'ammissione dell'accordo con i creditori.

La Barlettani ha riferito che la soc. coop. Costruzioni Fe.Fa. aveva promosso un'esecuzione contro di lei, pignorando un immobile di prestigio, denominato La Sainella. Il Tribunale di Livorno con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 702ter cpc aveva dichiarato la inopponibilità, nei confronti della coop. FeFa, di un contratto di locazione che la Barlettani aveva stipulato con Toninelli Francesco.

La ricorrente ha sostenuto che *“il piano è sostenuto dai redditi da fabbricati di cui oggi è titolare la debitrice ... fino al 2023”*.

2. Relazione del gestore della crisi

Il gestore della crisi, dott.ssa De Quattro, il 21.09.2018 ha depositato la relazione *“sulla fattibilità definitiva ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, comma 2, legge n. 3/2012”*, riferendo che **l'accordo non era stato raggiunto**.

In particolare, ha dato atto delle posizioni tenute dai **creditori chirografari**, il cui ammontare complessivo era stato indicato dal Gestore in **€ 1.056.823,47**;

- a favore, crediti pari a € 2.313,70 (Agenzia Entrate);
- contro, crediti pari a € 401.841,00 (e cioè: Comune di Bibbona per € 96.448,00; e MPS *“c/ipotecario deg. chir.”*, pari a € 305.393,00);
- e, infine, non avevano espresso alcun voto i creditori titolari di crediti per complessivi € 881.639,66.

3. Opposizione della Siena NPL 2018 srl:

Il 25.09.18 la srl Siena NPL 2018 ha depositato memoria in cui ha dichiarato di opporsi alla omologa dell'accordo.

Essa ha esposto

- di essere titolare di un credito chirografario di € 921.393,14, in forza di decreto ingiuntivo n. 2623/2016 RG Tribunale di Livorno del 4 luglio 2016;
- che nella proposta il suo credito era stato invece illegittimamente indicato in € 421.393,14 *“escludendo pertanto ben € 500.000,00 che dovrebbero trovare soddisfazione dal realizzo di immobili ipotecati nelle procedure esecutiva/concorsuale pendenti contro la soc. San Valentino srl”*;
- che nella procedura esecutiva n. 335/2016, promossa contro la srl Valentino, l'immobile pignorato è stato valutato € 700.000,00; il primo esperimento di vendita, tenutosi il



23.01.2018, è andato deserto e che “*il prossimo tentativo di vendita senza incanto verrà celebrato con possibilità di offerta minima di € 393.750,00*”;

- che ad ogni modo la Barlettani, in quanto fideiussore della srl San Valentino, deve rispondere dell'intero debito, a norma dell'art. 1944 c.c.
- con riferimento ad un'altra procedura esecutiva (nr. 331/2016) la srl NPL 2018 ha evidenziato che il valore dei beni colà pignorati è stato stimato pari a € 220.000,00 e quindi ha evidenziato che la previsione di ricavare, dalla vendita a trattativa privata, l'importo di € 366.000,00 “*assurge al rango di poco più che una manifestazione di desiderio*”;
- che il credito di Toninelli Francesco, pari a € 615.000,00, non poteva essere incluso nel *quorum* deliberativo, perché tale previsione è “*illegittima per la previsione sancita dall'art. 11 comma 2 L. 3/2012*”;
- che la proponente aveva proposto differenti percentuali di soddisfacimento ai creditori chirografari (per taluni il 100%, per altri il 50% e per altri ancora il 15%) “*senza aver creato delle classi omogenee*”;
- che il credito di Toninelli Francesco è *sub iudice* e oggetto della causa civile n. 2502/2017, pendente tra la madre Barlettani e il figlio Toninelli”;
- che, infine, erano del tutto indeterminati sia i beni sia i prezzi degli immobili della “*nuova finanza*” rappresentata dalla sas Soc. Prospettive Turistico Immobiliari di Toninelli Rita § C.

4. Proposta migliorativa depositata il 08.10.2018:

La sig.ra Barlettani ha depositato una proposta migliorativa, allegando una “*integrazione del piano*”, sottoscritta dal dott. Raffaele Carpano.

Il miglioramento riguarda la posizione creditoria della Monte Paschi di Siena.

A tal proposito il dott. Carpano ha riassunto i termini della proposta originaria, che prevedeva che alla Monte dei Paschi fosse pagata la somma di € 161.808,00, pari al 17,55% del credito complessivo (€ 921.923,00).

In particolare, la somma che la Barlettani aveva proposto di pagare (€ 161.808,00) era la risultante di:

- € 161.000,00, “*a fronte di realizzo di beni immobili su cui è iscritta ipoteca giudiziale per titolo e causa conforme*”;
- € 45.808,00, “*corrispondenti al 15% del credito che si è ritenuto esser residuo dopo il soddisfo delle garanzie ipotecarie (volontarie e giudiziali)*”.

Nella predetta integrazione del piano, riprendendo concetti già espressi (in modo non chiarissimo, a dire il vero, nella proposta originaria) la Barlettani ha precisato che le risorse finanziarie per far fronte al piano trarranno origine:

- da “*redditi del coniuge e del figlio*”;
- da “*prestazioni di garanzie esterne ed atti di destinazione specifici tesi ad agevolare il fluire del piano esecutivo*”;

La Barlettani ha precisato:

- a) che il credito di FeFa Costruzioni (indicato in € 152.686,27) sarà pagato entro il 31.12.2019 attraverso i “*flussi prodotti dal mantenimento in essere della attività commerciale relativa al complesso La Sainella e la vendita di un bene immobile estraneo alla massa attiva della debitrice perché appartenente ad una terza società di persone*”;
- b) che il credito di Cassa di Risparmio di Volterra (pari a € 340.447,50 oltre a € 69.850,00) sarà soddisfatto “*mediante riassunzione, ad avvenuta omologa della proposta Barlettani atta a sancire il regolare possesso della azienda agrituristica e di B°B ... da parte di Toninelli Francesco.....*”;
- c) che il credito di Monte dei Paschi (pari a € 921.393,00 in forza di fideiussione prestata dalla Barlettani per garantire un debito della srl Valentino, oltre a € 183.485,00), con le seguenti risorse finanziarie:
 - € 500.000,00 “*vendita forzata fallimentare delle vendite immobiliari principali*”



- € 116.000,00 da “valore di vendita a libero mercato ritratto dalle unità immobiliari gravate (nella quota del 50%) da ipoteca giudiziale”
 - € 305.393,00 “mediante soddisfazione percentuale del 15% sul residuo credito chirografario ...tramite i flussi finanziari e previa dimostrazione della non capienza sui valori patrimoniali ed entro il 31/12/2021”
 - “vendita sul libero mercato primario dei due cespiti su cui insiste la ipoteca di I grado con soddisfo sino a capienza, prospetticamente integrale, del mutuo in linea capitale ed interessi e ciò a valere sua per la quota personale di Barlettani e sia della quota imputabile al coniuge comproprietario e in base al piano delle vendite a valori di perizia giudiziale”.
- d) che il credito di Toninelli Francesco, pari a € 615.000,00 sia per spese legali che per opere straordinarie “verrà soddisfatto nella percentuale paritetica del 15% tramite i flussi finanziari entro il, 31.12.2023 conseguiti dalla debitrice anche grazie ad un incremento del canone volontariamente concesso dal Toninelli Francesco per la durata del Piano di ristrutturazione”.

5. Provvedimento del 30.12.2018:

Il 30.12.2018 il Giudice, a norma dell’art. 9 comma 3ter legge 3/2012, ha disposto una integrazione della proposta, “in modo da renderla in primo luogo agevolmente intelligibile e, inoltre, che contenga tutti gli elementi su indicati” e cioè:

- a) “ammontare dei crediti prededucibili, ipotecari, privilegiato
- b) i beni di proprietà della Barlettani su cui gravano le ipoteche e i relativi crediti ipotecari
- c) quali beni sono oggetto di esecuzione
- d) i crediti chirografari
- e) quali beni costituirebbero finanza esterna, se sono liberi da ipoteche altrui, quanto sono stati stimati, se vi sono esecuzioni immobiliari e in caso positivo se sono stati stimati e se sono stati effettuati esperimenti di vendita
- f) se dei crediti ipotecari si prevede il pagamento integrale o, invece, solo il pagamento “sino a capienza”, perché in tal caso occorre che il residuo venga considerato creditore chirografario e quindi che vada a costituire il quorum per determinare la maggioranza
- g) che, quanto al credito ipotecario di € 340.447,50 della Cassa di Risparmio di Volterra, La proponente non propone alcun pagamento, perché si tratta di debito che la Barlettani ha assunto per garantire la Cassa di Volterra per un suo credito nei confronti di Toninelli Francesco e, quindi, la Barlettani afferma "la proposta non prevede la vendita del bene La Sainella e il credito verrà soddisfatto appunto mediante riaccollo in capo al debitore principale entro il termine della moratoria concessa a Barlettani"; questa previsione non è legittima perché equivale ad un esproprio della garanzia ipotecaria di cui sé premunito il credito Cassa Risparmio Volterra
- h) che, per i crediti assistiti da ipoteca su beni in comproprietà tra la Barlettani e il coniuge, occorre (oltre a indicare anche per questi beni la chiara identificazione catastale e il valore) chiarire se il coniuge acconsente a dare ai creditori il ricavato dalla vendita della sua quota (e va acquisito il consenso scritto e irrevocabile del coniuge e inoltre acquisita la visura ipotecaria)
- i) per i crediti chirografari: oltre ad una chiara e definitiva quantificazione (tenendo conto anche delle pertinenti osservazioni della NPL Siena 2018) è necessario che la proponente chiarisca quali percentuali prevede per ciascun credito (inclusa anche la parte di credito ipotecario che prevede non sarà pagata) e, se prevede percentuali differenti, deve applicare rigorosamente i criteri normativi degli interessi omogenei) previsti dalla legge per la formazione delle classi
- j) il credito di Toninelli Francesco non può essere computato nel quorum.”.

6. Proposta integrativa:



La società proponente con relazione depositata il 15.01.2019 ha fornito i chiarimenti richiesti. Prima di esprimere qualsiasi valutazione, è necessario che siano sentiti i creditori, a norma dell'art. 10 legge 3/2012.

PQM

per la comparizione delle parti l'udienza del **27.03.2019 ore 11**, disponendo, a cura della dott.ssa De Quattro, la comunicazione della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

a) dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale a cura della cancelleria (nelle news e nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza) e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, anche nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Livorno, 4 febbraio 2019

IL GIUDICE
dott. Massimo Orlando

